Sequestro preventivo dell'intera azienda e traffico illecito di rifiuti

Cass. Sez. III Pen. 23 ottobre 2026, n. 37286 (c.c.) - Liberati, pres.; Corbetta, est.; Costantini, P.M. (parz. diff.) - De.Ni. ed a., ric. *(Dichiara inammissibile Trib. lib. Roma 22 maggio 2026)*

Sanità pubblica - Traffico illecito di rifiuti - Asservimento dell'impresa al reato - Sequestro preventivo impeditivo dell'azienda - Principio di proporzionalità.

(Omissis)

FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Roma, costituito ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell'interesse di De.Ni., sia in proprio che quale legale rappresentante della I.L.M. Srl, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del Tribunale di Roma avente ad oggetto, tra l'altro, le quote della società I.L.M. Srl e l'azienda, sequestro disposto ipotizzando il reato di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen. a carico di De.Ni.
2. Avverso l'indicata ordinanza, De.Ni. e I.L.M. Srl, in persona del legale rappresentante, per il ministero del comune difensore di fiducia, con il medesimo atto di impugnazione hanno proposto ricorso per cassazione, che deduce, con un unico motivo, la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, comma 3, 275, 321 cod. proc. pen., 104 disp. att. cod. proc. pen. e 9, comma 2, D.Lgs. n. 231 del 2001.
Espone il difensore che il Tribunale, laddove ha evidenziato che il pubblico ministero non aveva chiesto alcuna della misure interdittive ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231 del 2001, ha frainteso il significato della doglianza, incentrata sul rispetto del principio di proporzione che, ai sensi dell'art. 275 cod. proc. pen., impone il rispetto del minor sacrificio possibile.
Aggiunge il difensore che l'affermazione secondo cui "l'azienda è asservita al reato" non risulta dagli atti, prova né è che, in quattro anni, le pubbliche autorità destinate al controllo non hanno mai interdetto la società dall'esercizio del suo commercio, disponendo revoche, sospensioni o limitazioni delle autorizzazione possedute. Il Tribunale, in altri termini, non ha dimostrato il durevole asservimento della società e del suo patrimonio alla commissione delle attività illecite, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (si indica Sez. 6 n. 42945 del 2024).

DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili.
2. In via preliminare, vanno richiamati gli stringenti limiti relativi al sindacato della Cassazione avente ad oggetto le ordinanze relative a provvedimenti cautelari reali, che è circoscritto alla possibilità di rilevare la sola "violazione di legge", come dispone testualmente l'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017, Faiella, Rv. 269296; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656).
Non rientra perciò nei vizi deducibili ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. l'illogicità manifesta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.c. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710 – 01; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129 – 01; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119 – 01).
3. Ciò posto, la giurisprudenza di legittimità si è ormai attestata sul consolidato principio di diritto secondo cui i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità - dettati dall'art. 275 cod. proc. pen. per le misure cautelari personali - debbano ritenersi applicabili anche al sequestro preventivo, dovendo il giudice motivare adeguatamente sull'impossibilità di conseguire il medesimo risultato attraverso una cautela alternativa meno invasiva (ex multis, Sez. 3, n. 21271 del 07/05/2014, Rv. 261509; Sez. 5, n. 8382 del 16/01/2013, Rv. 254712; Sez. 3, n. 12500 del 15/12/2011, dep. 2012, Rv. 252223; Sez. 5,
n. 8152 del 21/01/2010, Rv. 246103; Sez. 2, n. 29687 del 28/05/2019, Frontino, Rv. 276979).
Seppur imprescindibile per ciascun sequestro, la verifica di proporzionalità va tuttavia modulata in termini differenti a seconda della natura e della funzione del tipo di intervento in prevenzione adottato.
Avuto riguardo al sequestro preventivo c.d. impeditivo, si è rimarcato che il giudice deve motivare sull'impossibilità di

Fondazione OSSERVATORIO SULLA CRIMINALITÀ NELL'AGRICOLTURA E SUL SISTEMA AGROALIMENTARE

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

fronteggiare il pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato ovvero di agevolazione della commissione di altri reati ricorrendo a misure cautelari meno invasive oppure limitando l'oggetto del sequestro o il vincolo posto dallo stesso in termini tali da ridurne l'incidenza sui diritti del destinatario della misura reale (in termini, da ultimo, Sez. 5, n. 17586 del 22/03/2021, Rv. 281104).
In particolare, là dove, come nel caso di specie, il vincolo cautelare sia caduto in via totalitaria sulle partecipazioni di un ente sociale, finendo, dunque, per comportare, anche indirettamente, l'apprensione materiale dell'intero compendio aziendale, grava sul giudice della cautela l'onere di verificare il valore preponderante, o quanto meno il significativo rilievo, dell'utilizzo strumentale della impresa rispetto alla consumazione dei reati per cui è stata richiesta la misura, rispetto alla operatività lecita della impresa stessa, onde evitare che il vincolo coercitivo determini una esasperata compressione dei diritti di proprietà e di libertà di iniziativa economica privata (Sez. 6, n. 13166 del 02/03/2022, Rv. 283139 01; Sez. 2, n. 29687 del 28/05/2019, Rv. 276979).
4 Ciò posto, si osserva che il Tribunale, attenendosi a tali principi, ha operato una dettagliata ricostruzione delle risultanze investigative, evidenziando che nel periodo di osservazione erano stati monitorati complessivamente 673 ingressi di mezzi riconducibili a 193 conferitori diversi, dei quali soltanto 13 iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, mentre 180 erano risultati privi di iscrizione.
Ancora, il Tribunale ha messo in luce la sistematica ricezione dei materiali, la doppia pesatura dei veicoli, l'assenza di verifiche documentali sui conferitori e sull'origine dei rifiuti, nonché la presenza di documentazione informale diversa dai formulari previsti dalla normativa ambientale.
Sulla base di tali elementi fattuali, il Tribunale ha congruamente concluso che, non soltanto l'impianto è risultato funzionalmente asservito al traffico illecito di rifiuti, ma che quest'ultimo costituiva la sua precipua attività, stante la netta prevalenza dei conferimenti abusivi rispetto a quelli regolari e la chiara predisposizione di una struttura organizzativa specificamente orientata a consentire tali conferimenti.
Diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, la decisione impugnata non ha perciò omesso la verifica di strumentalità e di stabile asservimento dell'impresa all'attività illecita, elementi che, per contro, sono stati accertati sulla base di una pluralità di elementi fattuali analiticamente richiamati.
Né è decisivo, in senso contrario, il rilievo difensivo secondo cui, nel corso degli anni, le competenti autorità amministrative non avrebbero disposto la sospensione o la revoca delle autorizzazioni in possesso della società, osservandosi logicamente nell'ordinanza che la presenza di un titolo autorizzativo non esclude affatto la configurabilità del reato contestato e che, anzi, la commistione tra attività formalmente lecita e attività illecita rendeva particolarmente insidiosa la condotta, consentendone la dissimulazione all'interno di una struttura imprenditoriale apparentemente regolare.
5. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, il Tribunale non ha nemmeno eluso la censura concernente il mancato rispetto del principio di proporzionalità, rilevando che le misure interdittive richiamate dalla difesa sarebbero state comunque inidonee a fronteggiare l'immanente periculum in mora e che, avuto riguardo alla protrazione dell'attività illecita e alla perdurante disponibilità dell'organizzazione aziendale, l'unica misura adeguata è il sequestro volto a recidere immediatamente in capo a De.Ni. la disponibilità di organizzazione e mezzi tramite cui era stato perpetrato il reato, considerando che l'attività illecita non si era esaurita nel 2022, ma era ancora in essere nel 2026, posto che, dagli accertamenti compiuti, è stata rilevata la prosecuzione delle medesime modalità di conferimento e accettazione dei rifiuti.
Ne consegue che il giudizio di inadeguatezza delle misure interdittive e di necessità del sequestro reale operato dal Tribunale è stato collegato a dati fattuali specificamente individuati, sicché le censure mosse con il ricorso, attaccando la motivazione, non sono consentite in questa sede.
6. In conclusione, l'ordinanza impugnata contiene una motivazione ampia, articolata e logicamente coerente con i dati di fatti accertati nel corso delle indagini su tutti profili di doglianza, sicché non emerge alcuna violazione di legge né alcun vizio motivazionale così radicale, che possa essere sindacato ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen.
7. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

(Omissis)

Fondazione OSSERVATORIO SULLA CRIMINALITÀ NELL'AGRICOLTURA E SUL SISTEMA AGROALIMENTARE

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it